

STATUTO

HUB TXZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA GAE
AULENTI,TORRE B 1
Numero REA: MI - 2749675
Codice fiscale: 13880260966
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Rep. 24.202 - Racc. 20.120
STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa denominata "HUB TXZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla presente cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione (in particolare le L. n. 381/1991, L. n. 142/2001 e D.lgs. n. 460/1997) e sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, quelle di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, relativo alla impresa sociale e quelle di cui al D.lgs. n. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice Terzo Settore).

La società ha sede nel Comune di MILANO (MI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della società cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ARTICOLO 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare riferimento a quei soggetti socialmente svantaggiati, secondo le previsioni di cui alla L. n. 381/1991, come modificata da ultimo dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate allo svolgimento di attività diverse per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori commerciali, agricoli e di servizio appresso indicati.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e, nella sfera sociale, di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e delle persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria, della beneficenza, della istruzione e della formazione, a favore di anziani e disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e prevenire, ridurre o rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa per tanto si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 allo scopo di:

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei lavoratori svantaggiati;
- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;
- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

Su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa potrà aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Il fine della società cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo "ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE", finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

Pertanto, per il raggiungimento degli scopi sociali, fra l'altro, a intraprendere ogni attività o altra operazione che risulti utile o necessaria rientrando nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori e delle loro famiglie, nonché promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi.

La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio-culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui al seguente articolo 4 lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare di quanto previsto dal comma 238 al comma 241 dell'articolo 1 della Legge 205 del 27 dicembre 2017. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice civile.

In collegamento a quanto indicato nel successivo "ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE", la società, nel perseguimento della propria attività di impresa:

- potrà partecipare a procedure pubbliche indette da soggetti pubblici e privati per l'affidamento di servizi e forniture, assumere la concessione di lavori a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti, inerenti all'oggetto sociale, sia direttamente sia tramite organismi consortili, stipulando contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, licitazioni private e trattative private, con strutture sanitarie, sociali culturali e con enti di formazione sia pubblici che privati; anche in associazione temporanea con altre imprese.

- potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società

cooperative, consorzi e associazioni costituite, o da costituirsi, aventi ad oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, purché non nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costruiscono l'oggetto sociale.

- potrà, in Italia e all'estero, istituire, acquistare, prendere in affitto, gestire cantieri, immobili, stabilimenti, magazzini, officine, impianti, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'attività di impresa, e/o acquisire locali da adibire ad uso ufficio o magazzino, terreni.

- in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari alla realizzazione degli scopi sociali quali operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari purché siano ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per il realizzo delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

- quanto contenuto nell'oggetto sociale, è rivolto a privati ed enti pubblici, le attività potranno essere svolte nel territorio dello stato e all'estero, utilizzando personale proprio e ove necessario personale esterno alla società, anche in subappalto, all'uopo debitamente autorizzata; nello specifico per il commercio, qualora esercitato, potrà essere svolto nella modalità di vendita al minuto/al dettaglio e/o all'ingrosso e in tutte le forme consentite (in sede fissa e in sede mobile, virtualmente e online – anche in ambiti aeroportuali ed interportuali), mediante l'import-export, nonché con la rappresentanza e la distribuzione, con o senza deposito dei prodotti.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società, così come definito all'articolo precedente, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci come più oltre determinati, ha per oggetto le seguenti attività di cui alla lettera A):

- Svolgimento di tutte le attività di servizi non riservate ad ordini professionali, che possono essere resi nei confronti delle imprese, enti non commerciali, dei privati e dei liberi professionisti;

- Attività di consulenza e di assistenza ad imprese e ad altre organizzazioni in materia gestionale e di pianificazione aziendale;

- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale - consulenza, orientamento e assistenza operativa ad imprese private e al settore pubblico - consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale eccetera - consulenza in materia di gestione finanziaria: predisposizione di metodi o procedure contabili, programmi di contabilizzazione delle spese, procedure di controllo di bilancio - gestione tecnico-finanziaria degli scambi ed investimenti internazionali - consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di una strategia di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione, design eccetera - consulenza in materia di gestione delle risorse umane: politiche, pratiche e procedure nel campo delle risorse umane; reclutamento, compensi, benefici, misurazione e valutazione delle prestazioni;

adeguamento ai regolamenti governativi nell'ambito della salute, della sicurezza, delle retribuzioni e dell'equità di trattamento dei lavoratori eccetera - consulenza in materia di gestione della produzione: miglioramento delle procedure e sistemi di produzione, automazione del processo di produzione, sicurezza, vigilanza e protezione degli impianti - consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità - consulenza sulle fasi di avvio di un'impresa (start up).

- Elaborazione elettronica di dati contabili e cedolini paga;
- amministrazione di imprese.

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più delle seguenti attività produttive e di servizi ritenute opportune per l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei lavoratori o persone svantaggiate ai sensi della legge vigente, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge:

- 1) realizzare servizi alla persona, servizi socio sanitari ed educativi, servizi sociali, attività educative e formative riservate agli enti del terzo settore;
- 2) servizi di supporto specialistico alle imprese e alla P.A.;
- 3) servizi di supporto nella gestione delle farmacie comunali;
- 4) gestione e servizi per asili nido, baby parking e tutto ciò che riguarda l'infanzia;
- 5) gestione mense scolastiche ed aziendali (pubbliche e private), bidelle-cuoche;
- 6) organizzazione di attività del terzo settore aventi iniziative culturali, dello sport, della salute della cultura, dei beni culturali del turismo e della musica;
- 7) gestione e manutenzione di complessi turistici, alberghieri, residence, impianti sportivi e ricreativi, palestre e terreni di gioco per qualsiasi tipo di sport;
- 8) consulenza per progetti di qualsiasi natura finanziabili dagli enti pubblici, enti regionali e della Comunità Europea;
- 9) attività formativa e corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, anche attraverso la gestione di strutture opportunamente predisposte;
- 10) gestione di corsi professionali e di tirocini formativi e di orientamento (es. corsi di lingua straniera, informatica e corsi di recupero);
- 11) manutenzione, spazzolamento di strade e aree pubbliche, sgombero neve, spargimento sale e solventi per strade ed autostrade, segnalazione e sicurezza stradale;
- 12) lavori di costruzione, manutenzione, gestione di parchi e aree verdi, sistemazione agraria, taglio piante e rimboschimento;
- 13) trattamento e smaltimento dei rifiuti riciclabili e speciali,
- 14) attività di valorizzazione dell'ambiente, attività di recupero e di tutela paesaggistica, archeologica ed ambientale del territorio, attività di risanamento idrogeologico del suolo;
- 15) lavori edili - opere in cemento armato speciali, fondazioni speciali, impermeabilizzazione terreni; lavori di decorazione, tinteggiatura e verniciatura;
- 16) attività di service - amministrativa - di elaborazione dati, archiviazione, di rilegatura, di sistemazione dati ed in genere lavori aventi per oggetto ogni

complesso di documenti ricevuti o prodotti, scritti, incisi, registrati o computerizzati, relativi ad archivi, uffici, segreterie;

17) registrazione e riprese audio-video di assemblee e riunioni, manifestazioni culturali e di altro genere;

18) lettura contatori di ogni genere, gestione archivi, biblioteche e musei;

19) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata;

20) vendita e noleggio di tutto ciò che è inerente al settore automobilistico, motoristico, aeromobile, navale, della logistica e di macchine e attrezzature per l'edilizia, movimento terra, per la lavorazione dei terreni e simili e, in genere, mezzi ed attrezzature industriali per il trasporto e la movimentazione di persone e di cose; trasporto conto terzi;

21) servizi di pulizia – disinfezione e sanificazione, derattizzazione igienizzazione, nolo e lavaggio panni e biancheria;

22) servizi forestali - attività di prevenzione e protezione degli incendi del patrimonio forestale locale in genere, taglio e manutenzione boschi;

23) attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande;

24) vendita e confezionamento di abbigliamento, di mobili e prodotti artigianali;

25) attività di portierato e sorveglianza presso stabilimenti e cantieri;

26) servizio di lavorazione, produzione e rifacimento di materassi;

27) attività inerenti all'agricoltura;

28) fornitura di lavoro temporaneo;

29) servizi cimiteriali e custodia cimiteriale;

30) trasporto scolastico di studenti anche disabili;

31) agenzia d'affari, agenzia o uffici di viaggio e turismo;

32) lavori edili - opere in cemento armato speciali, fondazioni speciali, impermeabilizzazione terreni; lavori di decorazione, tinteggiatura e verniciatura;

33) la costruzione, la permuta, la conduzione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione produttiva di immobili in genere, sia urbani che rustici, anche per conto terzi;

34) lavori in ferro e ferramenta; la carpenteria industriale e metallica, fabbricazione di ogni tipo di utensileria e raccordi metallici;

35) installazione, manutenzione e riparazione di impianti civili e industriali in genere idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, Costruzione di opere e infrastrutture di pubblica utilità per il trasporto di fluidi e dei relativi impianti e di strutture (es. impianti e termoelettrici, impianti di gas liquidi e non, impianti di isolamento termico e acustico, impianti antincendio, impianti di depurazione e ricondizionamento, impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, impianti idrici, condutture di acqua, depuratori, fognanti) comprese linee e cavidotti a bassa, media ed alta tensione le telecomunicazioni e comunicazioni, il cablaggio in fibre ottiche;

36) costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, trivellazioni e pozzi, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto eccetera.

37) costruzioni di centrali termiche, di acquedotti, fognature e tubazioni in galleria e viadotti; lavori di sistemazione delle rive fluviali in genere, compresa la gabbionatura delle stesse;

38) vendita di articoli per le forniture necessarie agli impianti tecnologici civili

e industriali in genere ed, in particolare, di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, supporto audio - video – informatici, materiali radioelettrici, telefonici ed audiovisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, materiali da costruzione, articoli da giardino, metalli, minerali e metalliferi, vernici e colori, mobili, legnami, semilavorati in legno e legno artificiale, vetro, apparecchi ed accessori per impianti idraulici e da riscaldamento, prodotti chimici, articoli diversi per uso domestico, articoli igienico – sanitari, di cui alla tabella merceologica XII e n. 9, 18,19, 20,21,24,25,32,49,50,51,52 e 58 della tabella merceologica XIV (d.m. 4 agosto 1988 n.375).

TITOLO III

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma deve rispettare i limiti minimi e massimi previsti rispettivamente dagli artt. 2522 e 2519 cod. civ.; qualora, nel corso della vita della cooperativa, il numero dei soci divenga inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere soci esclusivamente coloro che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per loro capacità, attitudine e specializzazione professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo e per tanto appartenenti alle seguenti categorie. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci svantaggiati, soci volontari e soci sovventori:

a) soci lavoratori ordinari dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica, nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

b) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge vigente; le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 – come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).

Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei

lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

d) soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

I soci di ciascuna categoria possono essere ammessi nel rispetto delle proporzioni numeriche previste dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono essere, altresì, soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del Codice Civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha

effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il domicilio, la cittadinanza;
- l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae oppure dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme al presente statuto e con l'apposito regolamento sulla modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, dei quali dichiara di aver preso visione;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza di cause d'incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e, in caso di ammissione, stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota di capitale sottoscritta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale, secondo le modalità e nei termini definiti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivarlo e comunicarlo all'interessato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, a norma dell'art. 2528 cod. civ.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve versare, inoltre, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il socio è obbligato, altresì, a mettere a disposizione della società la propria capacità lavorativa e professionale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati, inoltre, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quest'ultima, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO E CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari; a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, e della relativa iscrizione nel registro delle imprese, il suddetto divieto viene meno.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno alternativamente e con scelta rimessa ai medesimi eredi:

- diritto alla liquidazione della quota del socio defunto, quale effettivamente versata e nella misura e con le modalità di cui all'Art. 12 (dodici) del presente statuto;
- diritto di subentrare nella partecipazione del socio defunto, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione alla società.

L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 10 – RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, il socio cooperatore può recedere:

- qualora abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- qualora non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;
- che non sia in grado di porre in essere alcuno scambio mutualistico con la cooperativa.

Il recesso, in ogni caso, non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo verificare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Per le modalità e per l'efficacia del recesso si rinvia all'art. 2532 cod. civ.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata a mani o con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONE

L'esclusione dei soci cooperatori è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nelle ipotesi previste dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ., anche nei seguenti altri casi:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
10. che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa

o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale

11. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno altresì l'obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 12 – PROVVEDIMENTI E CONTROVERSIE IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto e comunicato alla cooperativa.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione o morte, i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano scelto di essere liquidati hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale effettivamente versata. In particolare, in caso di liquidazione delle partecipazioni per recesso, esclusione o morte del socio, vige l'assoluto divieto di distribuzione delle riserve e di computo delle riserve.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 – quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 14 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto; l'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo. Sarà volontà dell'organo amministrativo oltre all'accertamento dei requisiti ammettere il socio alla Società, in mancanza dei requisiti o per mancanza di volontà dell'organo amministrativo si provvederà alla liquidazione ai sensi del precedente articolo.

ARTICOLO 15 – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

ARTICOLO 16 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

ARTICOLO 17 – STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;
1. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
3. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e ss c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale che è variabile ed è così formato;

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro il cui valore nominale è di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'oggetto sociale;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al titolo IV del presente statuto;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- f) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti, a norma del presente statuto;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 19 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

ARTICOLO 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento) e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

È comunque in ogni caso vietato:

- 1. distribuire i dividendi;
- 2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- 3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

È inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 21 – RISTORNI

Il ristorno attribuisce un vantaggio mutualistico dei rapporti di scambio della cooperativa, per il rimborso al socio della cooperativa di consumo del maggior prezzo pagato per i beni acquistati e per il minore salario percepito al socio della cooperativa di lavoro.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti

e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, appostando somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Il ristoro non ha alcun legame con il valore del capitale versato dai soci alla cooperativa, ma è proporzionale alla quantità di lavoro prestata, agli acquisti effettuati, alla quantità ed al valore dei beni conferiti nella cooperativa.

I ristori saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristori a ciascun socio:

- a) in forma liquida, erogazione diretta;
- b) mediante aumento proporzionale **delle rispettive quote di capitale sociale.**

TITOLO VI GOVERNO DELLA COOPERATIVA

ARTICOLO 22 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della società cooperativa:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il collegio dei sindaci o il sindaco unico, se previsto per legge.

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o in mancanza da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso, oppure mediante comunicazione al domicilio digitale eletto dal socio (PEC), inviato ai soci 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero mediante messaggio di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro dei soci, che si considera domicilio eletto, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Sarà, del pari, considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione, ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste

per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e sufficientemente informati sulle materie poste all'ordine del giorno e, comunque, nessuno dei presenti si opponga alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

ARTICOLO 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri di amministrazione o tanti soci, rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;
- c) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro;
- d) la modificazione dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni la modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, sullo scioglimento anticipato, sulla fusione della società;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile. Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere separate su decisione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta per i casi previsti alla lettera a) del presente articolo, per tutte le altre lettere del presente articolo è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, tanto in prima quanto in seconda convocazione, valgono le stesse maggioranze.

ARTICOLO 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 26 - DIRITTO DI VOTO E VOTAZIONI

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore nominale della sua quota; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ARTICOLO 27 – DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno, è ammessa altresì una delega alla rappresentanza generale in tutte le assemblee ad un altro socio per delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovrà inoltre essere predisposto il foglio presenze indicando i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 29 – ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori variabile da tre a cinque, su decisione dei soci in sede di nomina.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci, nei limiti di cui all'art. 2542 cod. civ.

Gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

ARTICOLO 30 - DURATA DELLA CARICA – CESSAZIONE

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente; può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi gli amministratori astenuti.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 32 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero su richiesta di almeno due amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e/o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato dell'Unione Europea.

Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e/o il revisore, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per di ordinaria e straordinaria amministrazione della cooperativa, in sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori ovvero quelli che la legge esclude e che sono espressamente riservati ai soci nel presente statuto.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo potrà inoltre disporre di tutti gli asset della società e acquistare o cedere qualsiasi bene; nominare procuratori "ad negotia" per

qualsiasi tipologia di atto; acquisire o cedere qualsiasi ramo d'azienda o azienda, trasferire la sede legale della società all'interno dello stesso Comune; istituire e sopprimere unità locali; instaurare o transigere contenziosi; stipulare, modificare o risolvere (per motivi diversi dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo per giusta causa) contratti di lavoro, o relative condizioni, con dipendenti con qualsiasi RAL (ivi inclusi bonus, opzioni e altre remunerazioni), salvo eventuali indicizzazioni poste in essere nel corso dell'ordinaria attività della società; istituire piani pensionistici e concedere diritti pensionistici superiori rispetto a quelli derivanti da accordi già esistenti; stipulare qualsiasi contratto, lettere di intenti o altro accordo per la concessione, la locazione, la vendita o l'acquisto di terreni o beni immobili.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e, in particolare, per la conservazione dei requisiti previsti per la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, qualora la società versi in situazioni tali da determinare il venir meno della suddetta qualifica, sulle azioni che si intendono intraprendere per evitare la perdita definitiva di detta qualifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-octies cod. civ..

Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Può inoltre affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

A norma dell'art. 2544 cod. civ., non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 34 – RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La rappresentanza e la firma sociale della società spettano al presidente del consiglio di amministrazione, congiuntamente e disgiuntamente, che in caso di legittimo impedimento è sostituito nelle funzioni dal vice-presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 35 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, possono esercitare la carica a titolo gratuito.

I soci possono, inoltre, assegnare agli amministratori un'indennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della

nomina.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine mandato), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 36 - ORGANI DI CONTROLLO

Quale organo di controllo l'assemblea dei soci potrà eventualmente nominare, alternativamente:

- collegio sindacale o sindaco unico;
- società di revisione o un revisore legale dei conti.

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

La composizione dell'organo di controllo può essere anche monocratica.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale o il sindaco unico devono vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del cod. civ., ovvero ad una società di revisione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 37 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio di arbitri composto da 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri dovranno decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto. Le decisioni degli arbitri vincoleranno le parti.

ARTICOLO 38 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 cod. civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari, presso l'ufficio del registro delle imprese, previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, nominerà uno o più liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 39 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 40 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno alla società e soprattutto per regolamentare i rapporti di lavoro tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti all'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

- Il regolamento per disciplinare il funzionamento interno.
- Il regolamento relativo alla tipologia dei rapporti di lavoro, che saranno instaurati con i soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

ARTICOLO 41 – CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c. relative alla

remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente statuto, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

ARTICOLO 42 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

Firmato: Giuseppe Tersigni - Barbara Caschera - Sandro Fiorini - Massimo Zaccardelli - Paolo Zaccardelli - Armando Tersigni - Federico Labate Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.